



## **PROVINCIA DI PIACENZA**

**Prov. N. 132 del 14/11/2024**

**Proposta n. 1774/2024**

**OGGETTO: PROGETTO PRESENTATO DA "JUWI ENERGIE RINNOVABILI SRL" PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI IMPIANTO AGRIVOLTAICO E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA ESISTENTE, UBICATO IN LOCALITA' MONTALE DEL COMUNE DI PIACENZA E COMPORTANTE EFFETTI DI VARIANTE ALLA VIGENTE STRUMENTAZIONE URBANISTICA, ALL'ESAME DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI INDETTA DA ARPAE S.A.C. AL FINE DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DEL D.LGS. N. 387/2003. VALUTAZIONI IN MERITO AGLI EFFETTI DI VARIANTE URBANISTICA.**

### **LA PRESIDENTE**

**Premesso che** la società "Juwi Energie Rinnovabili srl" ha presentato istanza alla competente Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia – ARPAE (nota acquisita ai prot. ARPAE n. 111853, 111859, 111866, 111879 e 111888 del 18.6.2024, successivamente perfezionata con nota acquisita al prot. ARPAE n. 133902 del 22.7.2024) al fine dell'ottenimento, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità", dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto agrivoltaico di potenza nominale pari a 5,8 MWp e le relative opere di connessione alla rete elettrica esistente, ubicato in località Montale del Comune di Piacenza;

#### **Atteso che:**

- la L.R. n. 13/2015 di riordino istituzionale, in applicazione della L. n. 56/2014, al Titolo II, Capo I, Sezione II attribuisce alla Regione Emilia-Romagna, a far data dal 1.1.2016, mediante apposita sezione dell'Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia (ARPAE), le funzioni relative alle autorizzazioni in materia di ambiente ed energia;
- la delibera di Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 28/2010, modificata e integrata con delibera del medesimo organo n. 125/2023, in applicazione dell'art. 12, comma 10 del D.Lgs. n. 387/2003 e delle Linee Guida nazionali, definisce i limiti, le condizioni e i criteri di localizzazione degli impianti fotovoltaici;
- il D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i., all'art. 12 prevede (comma 1) che le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, siano di pubblica utilità

ed indifferibili ed urgenti e (comma 3) che tale autorizzazione unica costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;

- ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 37/2002, i vincoli urbanistici finalizzati all'acquisizione coattiva di beni immobili o di diritti relativi ad immobili per la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, sono apposti attraverso il Piano operativo comunale (POC);
- la L.R. 20/2000 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio" e s.m.i., all'art. A-23 "Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti", dispone che gli strumenti urbanistici debbano prevedere le infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, tra cui la pubblica illuminazione, la rete e gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica;
- la L.R. n. 30/2000 "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico" e s.m.i., all'art. 13 comma 1 prevede l'individuazione negli strumenti urbanistici, in coerenza con i contenuti del PTCP, di specifici corridoi per la localizzazione di linee ed impianti elettrici con tensione uguale o superiore a 15 KV e, all'art. 15 comma 1, dispone che i Comuni, con le procedure previste per la localizzazione delle opere pubbliche, adeguino la pianificazione urbanistica individuando prioritariamente le fasce di rispetto di cui al comma 4 dell'art. 13 della medesima legge; le fasce di rispetto, inoltre, costituiscono dotazione ecologica e ambientale ai sensi dell'art. A-25 della L.R. n. 20/2000;
- il Decreto MITE 20 ottobre 2022 ha approvato le Linee Guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle reti e degli impianti di distribuzione di energia elettrica in bassa, media e alta tensione (fino a 220.000 V) che non fanno parte della Rete elettrica di trasmissione nazionale;
- la L.R. n. 8/2023, in attuazione e ad integrazione del citato Decreto MITE 20 ottobre 2022, provvede ad abrogare la L.R. n. 10/1993 e a disporre alcune semplificazioni amministrative e procedurali ai fini autorizzativi delle linee elettriche in media tensione;
- la DGR n. 417/2024 "Direttiva inerente all'attuazione della legge regionale 17 luglio 2023, n. 8", in base alla quale cessa l'efficacia delle DGR n. 1965/1999 e n. 2088/2013, definisce i criteri applicativi degli interventi legati al rinnovo, ricostruzione e potenziamento delle reti e degli impianti nonché degli interventi relativi a nuove reti e nuovi impianti;

**Dato atto che** le valutazioni circa l'ammissibilità dell'impianto agrivoltaico in questione rispetto alla normativa vigente spettano alla competente Arpa, dalla Relazione di progetto emerge che:

- relativamente al D.Lgs. 199/2021 l'area di intervento ricade nella casistica di cui all'art. 20, comma 8, lett. c-ter, trattandosi di area agricola racchiusa in un perimetro i cui punti distano non più di 500 m da zone a destinazione industriale in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 42/2004 risultando quindi idonea alla realizzazione di impianto fotovoltaico con moduli a terra;
- in riferimento alla D.A.L n. 28/2010 e alla D.G.R. n. 46/2011 della Regione Emilia-Romagna, l'area oggetto dell'impianto fotovoltaico con moduli ubicati al suolo non ricade nell'elenco delle aree di cui alle lettere A e B dell'allegato I della DAL 28/2010, risultando quindi compatibile senza alcuna limitazione come rappresentato nella "Tavola Unica dei criteri generali di localizzazione degli impianti fotovoltaici";
- relativamente alla D.A.L. n. 125/2023 della Regione Emilia-Romagna il progetto risponde pienamente a quanto disposto al punto 2.2 della deliberazione regionale che, in aree sottoposte a colture certificate, ammette esclusivamente impianti agrivoltaici avanzati rispondenti alla normativa tecnica di riferimento;

**Rilevato che:**

- in Comune di Piacenza sono vigenti gli strumenti urbanistici (PSC e RUE) approvati ai sensi della L.R. n. 20/2000;
- il progetto interessa un'area di circa 7,5 ha situata in località Montale, in adiacenza al tessuto produttivo, e contempla la realizzazione di un impianto agrivoltaico con potenza nominale di 5,8 Mwp e di una nuova cabina di trasformazione dell'impianto, la quale sarà connessa alla rete elettrica mediante derivazione (20 m circa) da una linea esistente in media tensione (MT); tale impianto di connessione, una volta realizzato, sarà inserito nel perimetro della rete di distribuzione dell'energia elettrica di proprietà di e-Distribuzione;
- le opere di connessione dell'impianto agrivoltaico alla rete esistente non sono conformi alla strumentazione urbanistica comunale e, pertanto, necessitano di specifica previsione;
- il rilascio dell'autorizzazione a conclusione del procedimento unico ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, pertanto, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e avrà

altresi valenza di variante agli strumenti urbanistici vigenti per la localizzazione della linea elettrica di MT e della relativa cabina di consegna, per l'apposizione del vincolo espropriativo e la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera nonché per l'apposizione della servitù di passaggio coattiva (per l'accesso alla cabina da parte del Gestore), ai sensi di quanto previsto dal DPR n. 327/2001 e della n. L.R. 37/2002;

**Considerato che:**

- l'Amministrazione provinciale risulta coinvolta nella procedura autorizzativa dell'impianto fotovoltaico anzidetto unicamente in relazione agli effetti di variante alla strumentazione urbanistica del Comune di Piacenza implicati dalla realizzazione delle opere di connessione (cabina di trasformazione e cavidotto n MT interrato);
- in particolare, la documentazione di Variante prodotta riguarda il POC stralcio per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e il PSC per l'aggiornamento delle tavole contenenti il tematismo linee elettriche;
- la competente Agenzia regionale con nota n. 152333 del 22.8.2024 (ricevuta il 23.8.2024 al prot. prov. n. 25239) ha comunicato l'avvio del procedimento amministrativo ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 finalizzato al rilascio dell'autorizzazione unica per la realizzazione ed esercizio dell'impianto agrivoltaico in località Montale nel Comune di Piacenza e la pubblicazione dell'avviso di deposito sul BURERT dell'11.9.2024, mentre con successiva nota n. 154962 del 28.8.2024 (ricevuta il 29.8.2024 ai prot. prov. n. 25729-25731-25732-25736-25744-25747-25749) ha convocato la Conferenza dei servizi decisoria, in forma semplificata e modalità asincrona, ex art. 14bis della L. n. 241/1990;
- dall'esame della documentazione pervenuta è risultato che la stessa fosse incompleta e pertanto questa Amministrazione, entro il termine stabilito dall'art. 14bis, c. 2, lett. b) della L. n. 241/1990, con nota prot. n. 27010 dell'11.9.2024 ha richiesto integrazioni ai sensi dell'art. 2, comma 7 della medesima legge;
- l'Agenzia, con nota pervenuta al prot. prov.le n. 28115 del 23.9.2024 ha richiesto integrazioni e verifiche al proponente, sospendendo conseguentemente i termini del procedimento;
- il Comune ha ritenuto anch'esso di richiedere integrazioni e di fornire specificazioni in merito alla linea elettrica e alla variante urbanistica (nota pervenuta al prot. prov.le n. 27107 del 12.9.2024), a cui Arpae ha riscontrato con nota n. 192449 del 24.10.2024 (prot. prov.le n. 31128 in pari data);
- infine, le integrazioni sono state messe a disposizione con nota Arpae n. 188890 del 18.10.2024 (prot. prov.le n. 30751 del 21.10.2024), con la quale veniva altresì fissato il nuovo termine per le determinazioni di competenza;

**Atteso altresì**, per quanto concerne il coinvolgimento della Provincia nella suddetta procedura di autorizzazione, in merito agli effetti di Variante urbanistica ai vigenti strumenti comunali implicati dalla realizzazione delle opere di connessione (cavidotto MT interrato e cabina di trasformazione), che:

- ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio", modificata con L.R. n. 3/2020, nonché della delibera di Giunta regionale n. 1956 del 22.11.2021 concernente la conclusione della prima fase del periodo transitorio previsto agli artt. 3-4 della legge medesima, è sempre consentita l'attivazione di procedure speciali comportanti tra l'altro l'effetto di localizzazione dei progetti che le medesime approvano, in variante alla pianificazione urbanistica formata ai sensi della legislazione previgente, in ragione dell'interesse pubblico che la legge riconosce a tali opere o interventi, quale è il caso della linea elettrica in argomento;
- l'art. 79 della medesima L.R. n. 24/2017, nell'abrogare la L.R. n. 20/2000, fa comunque salve le disposizioni di cui all'art. 29 comma 3 della stessa L.R. 24/2017 in riferimento alle quali continuano a trovare applicazione le definizioni uniformi contenute nell'allegato A della legge regionale n. 20 del 2000;
- l'art. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., indica i piani e i programmi comunque soggetti a procedura di VAS secondo le disposizioni di cui all'art. 13 e seguenti e quelli i quali sono sottoposti a VAS solo ad esito di una verifica di assoggettabilità, da svolgere secondo la procedura di cui all'art. 12 del Decreto medesimo, sulla circostanza se lo specifico piano o programma oggetto di approvazione possa avere effetti significativi sull'ambiente;
- con legge 13 giugno 2008, n. 9 la Regione, nelle more di approvazione della legge regionale attuativa della parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ha individuato le Province quali autorità competenti per la valutazione ambientale di piani e programmi di competenza dei Comuni, disposizione confermata dalla L.R. n. 24 del 21 dicembre 2017, art. 19;

- il comma 12 del citato art. 6 del D.Lgs. n. 152/2006, tuttavia, ha disposto che per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere;
- le variazioni urbanistiche relative all'impianto di cui trattasi rientrano nell'ambito del suddetto art. 6, comma 12 ed è quindi esclusa l'applicazione della normativa in materia di VAS;
- infine l'art. 5 della L.R. n. 19/2008, inerente la formulazione del parere sismico in merito alla verifica di compatibilità delle previsioni della Variante in argomento con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio in relazione al rischio sismico, stabilisce, nel caso di intervento della Provincia nel procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici, l'espressione del parere in argomento contestualmente all'esame del piano urbanistico stesso;

**Esaminata** la Relazione tecnica di supporto, depositata agli atti, che è stata resa a compimento della fase istruttoria svolta dal Servizio "Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi Informativi, Assistenza agli Enti Locali", da cui risulta accertata la compatibilità delle opere in questione con gli strumenti della pianificazione sovraordinata;

**Ritenuto, pertanto, di:**

- esprimere una valutazione favorevole in merito agli effetti di Variante alla vigente strumentazione urbanistica del Comune di Piacenza implicati dalla realizzazione delle opere di connessione (cavidotto MT interrato e cabina di trasformazione) del progetto di impianto agrivoltaico a terra ubicato in località Montale, presentato dalla società "Juwi Energie Rinnovabili srl", attualmente all'esame della Conferenza dei Servizi finalizzata al rilascio dell'autorizzazione unica da parte della competente Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia (ARPAE), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, come di seguito esposto:
  - Fatte salve le valutazioni di competenza di ARPAE rispetto all'ammissibilità dell'impianto agrivoltaico in loc. Montale sulla base della normativa vigente, essendo questa Amministrazione coinvolta solo in merito agli effetti di Variante alla strumentazione urbanistica del Comune di Piacenza implicati dalla realizzazione delle opere di connessione dell'impianto, previste nel progetto in esame, considerato che le stesse non presentano alcun profilo di contrasto con gli strumenti della pianificazione sovraordinata, non si ravvisano condizioni ostative alla realizzazione degli interventi o particolari elementi di criticità, fermo restando l'applicazione di tutte le cautele espresse nella documentazione a corredo dell'istanza;
- dare atto che gli effetti di Variante alla vigente strumentazione urbanistica comunale, implicati nel progetto in esame, sono esclusi dalla valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 12 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche in applicazione del comma 12 dell'art. 6 del medesimo Decreto;
- formulare, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, parere sismico favorevole;

**Richiamate** le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- la L.R. 23 dicembre 2004, n. 26 "Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia";
- il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità", come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330;
- la L.R. 19 dicembre 2002, n. 37 "Disposizioni regionali in materia di espropri";
- la L.R. 24 marzo 2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", modificata dalla L.R. n. 6/2009 "Governo e riqualificazione solidale del territorio" e dalla L.R. 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia";
- la legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio";
- il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", come successivamente modificato;
- la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico";

- la L.R. 13 giugno 2008, n. 9, recante "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- la L.R. n. 8/2023 e ss.mm.ii. "Norme in materia di opere relative a reti ed impianti elettrici e semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione elettrica e delle procedure riguardanti le reti e gli impianti di distribuzione di energia elettrica non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale. Abrogazione della legge regionale 22 febbraio 1993, n. 10 (Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative)";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali modificato e integrato;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;

#### **Viste:**

- l'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l'attuazione della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, art. A-27, recante "Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione", approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 maggio 2003, n. 484;
- la deliberazione della Giunta regionale del 4 febbraio 2002, n. 126, che detta disposizioni concernenti l'attuazione del PAI e, in particolare, regola i rapporti tra il medesimo PAI e i Piani territoriali di coordinamento provinciale;
- la circolare regionale n. 23900 del 1.2.2010 "Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009";
- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all'Ambiente e sviluppo sostenibile n. 269360 del 12.11.2008 recante "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, correttivo della Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC, e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"";
- l'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), L.R. 20/2000 – art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002). (Proposta della Giunta regionale in data 28 dicembre 2009, n. 2193), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 279 del 4 febbraio 2010;
- la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 994 "Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, L.R. 20/2000). Modifiche dell'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010)";
- la deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 2017, n. 922 "Approvazione dell'atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia, ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della legge regionale n. 15/2013";

#### **Visti** i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dall'Assemblea legislativa regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di tutela delle acque (PTA) dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;

- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT 2025) approvato dall'Assemblea regionale con deliberazione n. 59 del 23 dicembre 2021;
- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po, approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001 e successive Varianti;
- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e integrato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
- Piano di gestione del Distretto idrografico del fiume Po (PdG o PdGPo), relativo alla gestione delle acque, approvato con D.P.C.M. 8 febbraio 2013, e successive varianti;
- Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA), approvato con D.P.C.M. del 27 ottobre 2016 e successive Varianti e attuato in Regione Emilia-Romagna con direttiva D.G.R. n. 1300/2016;
- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, sottoposto a Variante generale approvata con atto del Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010 e a Variante specifica approvata con atto del medesimo Consiglio n. 8 del 6 aprile 2017;
- Intesa interistituzionale PAI-PTCP siglata il 12.4.2012 da Provincia di Piacenza, Autorità di bacino distrettuale del fiume Po e Regione Emilia-Romagna per far assumere alla pianificazione provinciale valore ed effetti di PAI, e successive varianti;
- Piano Territoriale di Area Vasta (PTAV) approvato con delibera di medesimo Consiglio provinciale n. 24 del 25.9.2024;
- Piano infra-regionale per le attività estrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, sottoposto a successive varianti di cui l'ultima approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 39 del 30 novembre 2020;
- Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;
- Piano energetico regionale (PER) approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 141 del 14 novembre 2007;
- Piano aria integrato regionale (PAIR 2030), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 115 del 30.1.2024;
- Piano Regionale di gestione Rifiuti e Bonifica delle aree inquinate (PRRB), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 87 del 12 luglio 2022;

**Visti** i seguenti atti provinciali attuativi del PTCP:

- "Atto di coordinamento tecnico in attuazione del PTCP" e "Linee guida per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PTCP", approvati dalla Giunta provinciale con atto n. 292 del 29 dicembre 2011;
- "Linee guida per la costruzione della Rete ecologica locale", approvate dal Consiglio provinciale con atto n. 10 del 25 marzo 2013;

**Visti:**

- la L. 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- il verbale dell'Ufficio Elettorale che ha provveduto alla proclamazione dell'eletta a seguito delle consultazioni elettorali del 24 settembre 2022;
- l'art. 1, comma 55 e 66, della L. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;
- l'art. 13, comma 3, del nuovo Statuto dell'Ente, per il quale i poteri già esercitati dalla Giunta provinciale devono intendersi riferiti al Presidente della Provincia che ne ha assunto le funzioni quale organo esecutivo dell'Ente;

**Sentito** il Segretario generale;

**Dato atto che** con l'insediamento della Presidente avvenuto il 31 ottobre 2108 è iniziato il mandato amministrativo per il quadriennio 2022-2026;

**Visto** il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", dal Dirigente del Servizio "Territorio e Urbanistica,

Sviluppo, Trasporti, Sistemi Informativi, Assistenza agli Enti Locali" in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

**Dato atto che**, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, non necessita l'acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

**Tenuto conto** di tutto quanto sopra esposto;

### **DISPONE**

per quanto indicato in narrativa

1. di esprimere una valutazione favorevole in merito agli effetti di Variante alla vigente strumentazione urbanistica del Comune di Piacenza implicati dalla realizzazione delle opere di connessione (cavidotto MT interrato e cabina di trasformazione) del progetto di impianto agrivoltaico a terra ubicato in località Montale, presentato dalla società "Juwi Energie Rinnovabili srl", attualmente all'esame della Conferenza dei Servizi finalizzata al rilascio dell'autorizzazione unica da parte della competente Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia (ARPAE), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs6. n. 387/2003, come di seguito esposto:
  - Fatte salve le valutazioni di competenza di ARPAE rispetto all'ammissibilità dell'impianto agrivoltaico in loc. Montale sulla base della normativa vigente, essendo questa Amministrazione coinvolta solo in merito agli effetti di Variante alla strumentazione urbanistica del Comune di Piacenza implicati dalla realizzazione delle opere di connessione dell'impianto, previste nel progetto in esame, considerato che le stesse non presentano alcun profilo di contrasto con gli strumenti della pianificazione sovraordinata, non si ravvisano condizioni ostative alla realizzazione degli interventi o particolari elementi di criticità, fermo restando l'applicazione di tutte le cautele espresse nella documentazione a corredo dell'istanza;
2. di dare atto che gli effetti di Variante alla vigente strumentazione urbanistica del Comune di Piacenza implicati nel progetto in esame sono esclusi dalla valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 12 a 18 del D.Lgs.n. 152/2006 e successive modifiche in applicazione del comma 12 dell'art. 6 del medesimo Decreto;
3. di formulare, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, parere sismico favorevole;
4. di depositare il presente provvedimento alla Conferenza dei Servizi indetta da ARPAE S.A.C. per l'esame del progetto in epigrafe;
5. di dare atto che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

**LA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**

**PATELLI MONICA**

**con firma digitale**



**PROVINCIA DI PIACENZA**

**Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi  
informativi, assistenza agli Enti Locali**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sulla proposta n. 1774/2024 del  
Ufficio Territorio e Urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi, assistenza agli Enti  
Locali ad oggetto: PROGETTO PRESENTATO DA "JUWI ENERGIE RINNOVABILI SRL" PER  
LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI IMPIANTO AGRIVOLTAICO E RELATIVE OPERE DI  
CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA ESISTENTE, UBICATO IN LOCALITA' MONTALE DEL  
COMUNE DI PIACENZA E COMPORTANTE EFFETTI DI VARIANTE ALLA VIGENTE  
STRUMENTAZIONE URBANISTICA, ALL'ESAME DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI INDETTA  
DA ARPAE S.A.C. AL FINE DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DEL  
D.LGS. N. 387/2003. VALUTAZIONI IN MERITO AGLI EFFETTI DI VARIANTE  
URBANISTICA.  
, si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto  
2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 13/11/2024

**Sottoscritto dal Dirigente  
(SILVA VITTORIO)  
con firma digitale**



**PROVINCIA DI PIACENZA**

**Servizio Personale e Affari Generali**  
Relazione di Pubblicazione

Determina N. 132 del 14/11/2024

**Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi,  
assistenza agli Enti Locali**

**Oggetto:** PROGETTO PRESENTATO DA "JUWI ENERGIE RINNOVABILI SRL" PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI IMPIANTO AGRIVOLTAICO E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA ESISTENTE, UBICATO IN LOCALITA' MONTALE DEL COMUNE DI PIACENZA E COMPORTANTE EFFETTI DI VARIANTE ALLA VIGENTE STRUMENTAZIONE URBANISTICA, ALL'ESAME DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI INDETTA DA ARPAE S.A.C. AL FINE DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DEL D.LGS. N. 387/2003. VALUTAZIONI IN MERITO AGLI EFFETTI DI VARIANTE URBANISTICA.

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 52 comma 1 dello Statuto vigente.

Piacenza li, 15/11/2024

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio  
*Il funzionario delegato*  
(CAPRA MONICA)  
con firma digitale